

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Asti**

Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra  
**CORRENTISTA SAS E SOCIO ACCOMANDATARIO**

**BANCA**

e

attore

Convenuto

Conclusioni come in atti.

**OSSERVATO**

Con atto di citazione, CORRENTISTA SAS E SOCIO ACCOMANDATARIO, formulavano domanda ripetitoria, nei confronti di BANCA, sul presupposto della applicazione, *ex adverso*, di clausole contrattuali invalide (e, di conseguenza, addebito di voci non dovute, in danno del correntista) in riferimento ai seguenti rapporti regolati in c/c, riportati infra per come descritti nell'atto di citazione:

"a.1) In data precedente il 31.12.1997, la società CORRENTISTA S.a.s. richiedeva ed otteneva dalla Agenzia di Sanfrè della BANCA (ivi corrente in omissis) l'apertura di un conto corrente di corrispondenza, assistito da apertura di credito in conto anticipazioni, portante il n. omissis i cui e/c, comprensivi degli scalari trimestrali, dal 31.12.2006 al 31.03.2014 (data di fine analisi) si allegano unitamente alla perizia del Dott. omissis

Alla data del 31.03.2014 risulta formalmente, sulla base della contabilità della convenuta, a carico del correntista, un saldo debitore di €. 346.380,83.

a.2) In data precedente il 31.12.1997, la società CORRENTISTA Richiedeva ed otteneva dalla Agenzia di Sanfrè della BANCA (ivi corrente in Piazza omissis) l'apertura di un conto corrente di corrispondenza, assistito da apertura di credito in conto anticipazioni, portante il n. omissis i cui e/c, comprensivi degli scalari trimestrali, dal 31.12.2008 al 31.12.2013 (data di fine analisi) si allegano unitamente alla perizia del Dott. omissis

Alla data del 31.03.2014 risulta formalmente, sulla base della contabilità della convenuta, a carico del correntista, un saldo debitore di €. 243.437,92.

a.3) In data precedente il 31.12.1997, la società CORRENTISTA richiedeva ed otteneva dalla Agenzia di Sanfrè della BANCA (ivi corrente in omissis) l'apertura di un conto corrente di corrispondenza, assistito da apertura di credito in conto anticipazioni, portante il n. omissis i cui e/c, comprensivi degli scalari trimestrali, dal 21.03.2008 al 21.03.2014 (data di fine analisi) si allegano unitamente alla perizia del Dott. omissis

Alla data del 31.03.2014 risulta formalmente, sulla base della contabilità della convenuta, a carico del correntista, un saldo debitore di €. 1.185.805,90.

Si allegano, altresì, unitamente alla perizia del Dott. omissis, il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria in Notaio Dott. omissis del 28.09.2007 rep. N.omissis e racc. n.omissis e l'atto di modifica di patti contrattuali in Notaio Dott. omissis del 04.05.2012 rep. N.omissis e racc.n. omissis.

a.4) In data precedente il 31.12.1997, la società CORRENTISTA. Richiedeva ed otteneva dalla Agenzia di Sanfrè della BANCA (ivi corrente in Omissis) l'apertura di un conto corrente di corrispondenza, assistito da apertura di credito in conto anticipazioni, portante il n. omissis i cui e/c, comprensivi degli scalari trimestrali, dal 31.12.2009 al 31.03.2014 (data di fine analisi) si allegano unitamente alla perizia del Dott. omissis.

Alla data del 31.03.2014 risulta formalmente, sulla base della contabilità della convenuta, a carico del correntista, un saldo debitore di €. 2.622.210,23."

Parte attrice rassegnava quindi, le seguenti conclusioni: "Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

1) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c n. omissis la mancata pattuizione tra le parti degli interessi debitori nella misura ultralegale e/o la nullità, per i motivi esposti in parte narrativa, ed ove esistenti i relativi contratti di conto corrente e di apertura di credito, dei relativi contratti o, in subordine, della clausola di determinazione degli interessi debitori ultralegali con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito su piazza o con parametrizzazione all'Euribor ex art.2, comma 3, l. 10 ottobre 1990 n. 287, e, per l'effetto, dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di interessi debitori o, in subordine, l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente sino all'8.07.2002 e successivamente i tassi previsti dall'art. 117 TUB; nonché l'applicazione di rivalutazione monetaria e degli interessi legali creditori sui saldi attivi, al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo;

2) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c n. omissis oggetto di causa della società CORRENTISTA, la mancata valida pattuizione tra le parti della clausola legittimante l'esercizio da parte della Banca dello ius variandi in peius e comunque la illegittimità dell'esercizio dello ius variandi in peius da parte della convenuta per violazione dell'art. 118 T.U.B., per i motivi meglio esposti in parte motiva, e, per l'effetto, dichiarare la nullità ed inefficacia delle variazioni contrattuali sfavorevoli al correntista.

3) Accertare e dichiarare per i motivi esposti in atti, con riferimento al rapporto di c/c n. omissis oggetto di causa, previa, ove occorra, la declaratoria di nullità parziale dei relativi contratti di conto corrente e di apertura di credito, ove esistenti, la nullità ed illegittimità degli addebiti relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dei rapporti a carico del correntista e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della capitalizzazione di interessi, competenze, spese ed oneri applicata ai rapporti in esame;

4) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c n. omissis oggetto di causa, la illegittimità, nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., nonché per mancanza di valida giustificazione causale e per gli altri motivi esposti in atti, degli addebiti in c/c per non convenute o non validamente convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale;

5) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c n. omissis oggetto di causa, la illegittimità, nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. e per gli altri motivi esposti in atti, degli addebiti in c/c relativi a non convenuti oneri e spese, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c.

6) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di c/c n. omissis oggetto di causa, la nullità, illegittimità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., nonché per mancanza di valida giustificazione causale e per gli altri motivi esposti in atti, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni — banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;

7) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, illegittimo ed inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, il sistema di contabilizzazione del conto n. omissis, operato dalla BANCA secondo il metodo cd. "in linea banca", con indiscriminata sommatoria nella parte passiva di tutti i prelevamenti unitamente agli addebiti degli interessi, delle spese e delle commissioni, ivi comprese le c.m.s.

8) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida, illegittima ed inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i

*Sentenza, Tribunale di Asti, Giudice Pasquale Perfetti del 1 febbraio 2021*

motivi esposti in parte narrativa, l'inclusione da parte della BANCA nel conto corrente n. omissis di ogni addebito proveniente da altri conti e rapporti bancari intrattenuti dalla medesima società attrice.

In gradato subordine, si insiste affinché anche gli oneri, gli interessi e le competenze di cui trattasi, afferenti ad altri rapporti, seguano, in ordine alla periodicità della capitalizzazione, la sorte degli interessi del conto n. omissis, ossia che vengano sottoposti alla capitalizzazione semplice, stante la illegittimità dell'applicazione anatocistica con cadenza trimestrale, operata dalla banca convenuta, per le motivazioni sopra rassegnate.

9) Conseguentemente e concorrentemente a quanto forma oggetto delle conclusioni da 1 a 8 che precedono e per i motivi ampiamente esposti in atti, accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte della BANCA in persona del legale rappresentante pro-tempore dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti della società CORRENTISTA nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs.385I1993 (T.U. Bancario), della legge 154I1992 (Norme sulla trasparenza bancaria), della legge 108I1996 (Legge Antiusura);

10) Accertare e dichiarare il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) convenuto ed applicato dalla BANCA sul rapporto di c/c n. omissis, ivi incluso il tasso di mora ex Cass. 350/2013, utilizzando per i motivi in atti, quale parametro per la verifica del TEG il tasso soglia previsto per le anticipazioni commerciali; in via alternativa e/o concorrente e/o in subordine, utilizzare il TEG previsto per le aperture di credito per ciò che concerne le operazioni afferenti all'apertura di credito, con separata verifica del rispetto delle previsioni antiusura con riferimento alle operazioni di anticipazione commerciale regolate sul medesimo conto n. omissis alla stregua del TEG soglia usura della categoria "anticipi, sconti commerciali"; accertare e dichiarare la natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla Legge n.108I96; dichiarare, infine, la illegittimità e l'inefficacia di qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 108I1996 in caso di accertata pattuizione e/o applicazione di un tasso eccedente il cd. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, e la applicabilità della sanzione di cui all'art. 1815 c.c., o, in subordine, l'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.

11) Per l'effetto, dichiarata, ove occorra ed ove siano esistano e siano stati debitamente sottoscritti tra le parti i relativi contratti di c/c e di apertura di credito, la nullità o invalidità parziale dei contratti di conto corrente oggetto di causa, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati dei conti n. omissis, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere, secondo diritto, tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati; dichiarare l'effettivo saldo secondo diritto del conto corrente n. omissis e dichiararlo nella misura e per le somme che risulteranno di giustizia, anche a seguito della risultanze della C.T.U., previa individuazione del TEG applicabile, condannando la Banca ad attenersi nel prosieguo del rapporto alle nullità parziali ed illegittimità sopra rilevate ed a rettificare il saldo del rapporto oggetto di causa in conformità agli esiti del presente giudizio;

12) accertare e dichiarare, in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria rep. n. omissis racc. n. omissis a rogito notar omissis del 18.12.2008 ex art.2, comma 3, l. 10 ottobre 1990 n.287, e per le altre motivazioni evidenziate in parte motiva, o, in subordine, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse e, per l'effetto, dichiararsi che nulla risulta dovuto dalla società CORRENTISTA a titolo di sorte, a titolo di interessi ed oneri vari e per l'effetto condannare la banca alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza del mutuo in esame, a titolo di capitale ed interessi, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede dichiararsi che la società attrice ha diritto alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione al soddisfo e per

*Sentenza, Tribunale di Asti, Giudice Pasquale Perfetti del 1 febbraio 2021*

*l'effetto condannarsi la Banca convenuta alla restituzione in favore dell'attrice di tutti gli interessi corrisposti, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione al soddisfo, con conseguente accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti in relazione al solo capitale mutuato, tenuto conto dei versamenti effettuati; in ulteriore subordine si chiede dichiararsi che la società attrice ha diritto alla restituzione della somma pari alla differenza tra interessi convenzionali applicati e interessi nella sola misura legale, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione al soddisfo e per l'effetto condannarsi la Banca convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma pari alla differenza tra interessi convenzionali applicati e interessi nella sola misura legale, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione al soddisfo, con conseguente accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti, con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato maggiorato dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione.*

*13) Previo accertamento della scopertura media in linea capitale e del Tasso Effettivo Globale annuale convenuto ed applicato al mutuo con garanzia ipotecaria rep. n. omissis racc. n. omissis a rogito notar Fenoglio del 18.12.2008 e previa, in ogni caso, la declaratoria di nullità dell'applicazione anatocistica operata dalla banca convenuta in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., accertare e dichiarare la natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla Legge n.108/1996; dichiarare la illegittimità e l'inefficacia di qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/1996 in caso di accertata pattuizione e/o applicazione di un tasso, anche di mora, eccedente il cd. tasso soglia, e la applicabilità della sanzione di cui all'art. 1815 c.c.; si chiede, quindi, dichiararsi che la società attrice ha diritto alla restituzione di tutti gli interessi corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione al soddisfo e per l'effetto condannarsi la Banca convenuta alla restituzione in favore dell'attrice di tutti gli interessi corrisposti, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione al soddisfo, con conseguente accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti in relazione al solo capitale mutuato, tenuto conto dei versamenti effettuati; in subordine, in caso di accertato superamento del tasso soglia, si chiede dichiararsi l'esatto dare avere tra le parti con applicazione del tasso legale senza capitalizzazione, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., e che la società attrice ha diritto alla restituzione della somma pari alla differenza tra interessi convenzionali applicati e interessi nella sola misura legale, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione al soddisfo e per l'effetto condannarsi la Banca convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma pari alla differenza tra interessi convenzionali applicati e interessi nella sola misura legale, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione al soddisfo, con conseguente accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti, con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato maggiorato dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione..*

*14) Ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per violazione del disposto di cui all'art.1284 c.c. e per le altre motivazioni meglio esposte in parte motiva, la regolamentazione degli interessi ultralegali contenuta nel contratto di mutuo con garanzia ipotecaria rep. n. omissis racc. n. omissis a rogito Notaio omissis del 18.12.2008 e in ogni atto connesso, ivi compresi l'atto di erogazione e il piano di ammortamento; in subordine, dichiarare la detta nullità almeno nella parte risultante dal piano di ammortamento in eccedenza rispetto al tasso convenuto nel contratto;*

*Ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per i motivi esposti in narrativa, ogni pattuizione e/o applicazione di interessi composti ai rapporti di mutuo per cui è causa; per l'effetto, escludere dai rapporti medesimi ogni effetto anatocistico;*



*Sentenza, Tribunale di Asti, Giudice Pasquale Perfetti del 1 febbraio 2021*

Accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento; dichiarare, ex artt. 1284, 1283, 1346 e 1419 c.c. ed in accoglimento dei motivi tutti esposti in parte narrativa, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse e della applicazione anatocistica operata dalla banca opposta in assenza di qualsivoglia valida pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ed in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità parziale del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria rep. n. omissis racc. n. omissis a rogito Notaio omissis del 18.12.2008 particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per indeterminatezza del tasso pattuito ex artt.1346 e 1418 c.c. e per violazione dell'art. 1283 c.c., per come meglio rassegnato in parte narrativa;

Accertare e dichiarare la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con la eliminazione dell'anatocismo in ogni sua applicazione; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sui suddetti rapporti di mutuo e con conseguente condanna della convenuta a restituire le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione ai mutui oggetto di causa, oltre alla rivalutazione monetarie e agli interessi creditori in favore della istante.

15) In via alternativa, concorrente e/o subordinata rispetto alla conclusione 14) che precede, acclarare, con riferimento al mutuo con garanzia ipotecaria rep. n. omissis racc. n. omissis a rogito notar Fenoglio del 18.12.2008, la violazione da parte della convenuta dei principi di buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e, quindi, l'inadempimento della stessa; con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore della mutuataria nella misura del maggiore onere economico fatto gravare sulla società odierna attrice in virtù del meccanismo di occultazione dei costi operato dalla Banca in seno al piano di ammortamento ed agli altri allegati del contratto in contrasto ed in difformità rispetto alle pattuizioni di cui alla parte letterale del contratto in esame, e con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione, da calcolarsi tramite la consulenza tecnica, ovvero nella somma maggiore o minore che l'Odierno Decidente riterrà equa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, e tra questi il danno esistenziale, da determinarsi secondo l'equo apprezzamento del Tribunale.

16) Ritenere e dichiarare, pertanto, in accoglimento delle argomentazioni svolte con il presente atto, che la BANCA non ha diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine in relazione al rapporto di mutuo per cui è causa, dichiarando la illegittimità, invalidità ed inefficacia della eventuale pronunciata decadenza con conseguente diritto dell'odierna attrice ad essere riammessa nel beneficio del termine in relazione al mutuo oggetto di causa anche per ciò che concerne il capitale, le rate e gli interessi maturati nel corso del giudizio, condannando la Banca a riammettere gli attori nel beneficio del termine, ed adottando, altresì, ogni necessaria e conseguente determinazione anche in ordine alla condanna della Banca a predisporre un nuovo piano di ammortamento alle medesime condizioni di cui al contratto inter partes o alle diverse condizioni che dovessero ritenersi all'esito del presente giudizio ed in conseguenza dell'accoglimento delle domande formulate con il presente atto.

Ritenere e dichiarare che la BANCA non ha il diritto di ritenere la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine in forza del relativo titolo (mutuo e atti connessi), se non sia previamente ridefinito il piano di rimborso con i ricalcoli richiesti con il presente atto;

17) Dichiarare la nullità di ogni obbligazione o garanzia accessoria al rapporto principale ivi inclusa la fideiussione prestata dai Sigg.ri GARANTI comunque ritenere i fideiussori e soci tenuti nella misura che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio.

18) Condannare la BANCA, in persona del legale rappresentante pro — tempore, a rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del presente giudizio;

Sentenza, Tribunale di Asti, Giudice Pasquale Perfetti del 1 febbraio 2021

19) *Condannare la BANCA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott..OMISSIS"*

La domanda non può esser accolta.

Essa appare in verità connotata da un carattere originariamente esplorativo, tenuto conto delle modalità, con cui la azione veniva strutturata.

Giova innanzitutto rammentare i principi regolatori della materia, essendosi precisato in giurisprudenza di legittimità che *"Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi."* (Cass. 30713I018), con la ulteriore precisazione per cui (Cass. 24948I017) *"Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute."*

Nel caso all'esame, la azione è radicata su una disamina parziale (e, sotto vari aspetti, erronea in fatto e diritto) dei rapporti controversi, di talché sussiste una originaria carenza allegatoria — quanto alla corretta individuazione delle poste asseritamente indebite, e delle ragioni che sosterebbero la tesi della mancanza di una sottostante *causa debendi* — tale da condurre alla reiezione.

La convenuta, per contro, sin dalla propria comparsa di risposta, ha analiticamente ricostruito (anche nel corpo dell'atto, ivi riportando graficamente le clausole contrattuali a valere tra le parti) la dinamica di detti rapporti, anche sotto il profilo cronologico; ed essa sola [pur trattandosi di onere gravante sull'attore, il cui mancato assolvimento costituisce, come da giurisprudenza sopra richiamata, fattore ostativo all'accoglimento della domanda] ha ritualmente prodotto in giudizio la documentazione contrattuale integrale, per i rapporti citati in atto introduttivo. Documentazione che comprova, tra l'altro, come i rapporti giuridici *azionati ex adverso* abbiano durata e portata più ampia, rispetto a quella oggetto della narrativa attorea.

Prendendo in esame i contributi peritali attorei, alla luce delle doglianze formulate in citazione, emerge allora che:

A. La attrice, quanto al c/c rubricato sub omissis, fonda la propria ricostruzione sulla analisi degli estratti di conto, dalla data del 31.12.2006, e sino al 31.03.2014. Sostiene inoltre (pag. 2 di citazione) non avere mai proceduto alla sottoscrizione di alcun contratto di apertura di c/c, ovvero di apertura di credito, *"...ed in ogni caso, in questa sede, il correntista revoca, in relazione agli stessi, ogni eventuale consenso."* [vedi pag. 2 di citazione]. La prospettazione appare già contraddittoria, nella misura in cui la parte non è neppure in grado di precisare se sia stato, o meno, formalizzato un consenso contrattuale, consenso che non potrebbe, ovviamente, esser *"revocato"* *ad nutum*, ed addirittura con una sorta di efficacia retroattiva, dal correntista. Essa è però anche gravemente lacunosa, avendo la parte omesso di considerare la documentazione contrattuale, sottoscritta dal correntista [come provato per *tabulas*, mercé la produzione, da parte di BANCA, dei docc. 1-11, riportati per stralcio anche nel corpo della comparsa di risposta] recante le disposizioni negoziali tutte a valere *inter partes*, quanto ad interessi convenzionali, anatocismo (per gli effetti della delibera CICR 9.2.2000), commissioni e spese, *ius variandi*. La domanda attorea, inoltre, colposamente ignora la dinamica del contratto, nell'ampio periodo tra il 9.10.2003 ed il 31.12.2006, nulla deducendo quanto a detto arco temporale, allorquando il c/c in oggetto era già ampiamente operativo — cfr. doc. 1 BANCA. Tanto appare sufficiente, vista la giurisprudenza richiamata, ad evidenziare la natura esplorativa della azione.

B. Considerazioni similari valgono, per ciò che attiene al contratto in c/c sub omissis. Anch'esso viene fatto oggetto di ricostruzione meramente parziale, avendo la attrice omesso

*Sentenza, Tribunale di Asti, Giudice Pasquale Perfetti del 1 febbraio 2021*

di considerare la documentazione contrattuale, da cui sorge il rapporto [erroneamente ritenuta come inesistente, in verità oggetto di produzione della convenuta, vedi doc. 35, recante contratto in data 24.9.2008], in una con il lasso di tempo, intercorso tra settembre del 2008 ed il 31.12.2008. Anche in questo caso, la impostazione attorea si ripercuote su tutta la domanda, inducendo a risultanze falsate anche l'opera del CTP. Il quale, sul presupposto fallace della inesistenza di un originario contratto scritto tra le parti, espunge *tout court* una serie di voci, siccome asseritamente non oggetto di pattuizione nelle forme di legge [interessi convenzionali, anatocismo, commissioni massimo scoperto e per messa a disposizione fondi] laddove, al contrario, le correlative clausole si rivengono nella documentazione contrattuale sub 35-46 di BANCA.

C. Idem è a riscontarsi, quanto alla strutturazione della azione, in riferimento al contratto omissis, asseritamente intercorso (e comunque analizzato dall'attore) dal 31.3.2008, ed asseritamente carente di una pattuizione sottostante. In verità, il contratto in c/c veniva acceso il 21.9.2007 — cfr. docc. 12-22 dell'istituto di credito, che ne documenta l'intera dinamica, provando altresì la sussistenza di quelle pattuizioni, erroneamente ritenute come inesistenti, da parte attrice e, per conseguenza della impostazione defensionale di questa, dal CTP attoreo.

D. Infine, eguali considerazioni devono esser svolte quanto al c/c omissis. Parte attrice ne offre una (parziale) ricostruzione, a partire dal 31.12.2009, sul presupposto della inesistenza di documenti sottoscritti dal correntista, contenenti la disciplina negoziale a valere per la durata del rapporto. Ancora una volta, detto presupposto è erroneo, avendo BANCA prodotto contratto scritto 24.9.2008, ed ancora una volta l'attore non solo omette di prendere in considerazione il negozio giuridico, stipulato con la controparte, ritenendolo inesistente pur contro le evidenze documentali di causa; ma procede, nuovamente, ad una ricostruzione soltanto parziale del rapporto, il cui andamento viene ignorato *tout court* per tutto il periodo tra il 24.9.2008 ed il 31.12.2009.

Nel quadro sopra descritto, non ritiene il giudicante che parte attrice abbia assolto, con la dovuta diligenza, agli oneri allegatori (prima ancora che istruttori) su di essa gravanti, siccome soggetto agente in ripetizione.

Le notevoli lacune, nella ricostruzione dei rapporti, incidono sulla correttezza del *modus operandi* attoreo, come detto falsato dalla assenza di qualsivoglia disamina, circa la copiosissima documentazione contrattuale a valere nei rapporti di cui alla citazione, oltre che dalla mancata disamina di ampi segmenti temporali contrattuali.

Né può il giudicante, di ufficio, procedere alla correzione delle lacune così riscontrate nella azione, men che meno per il tramite di CTU, che assumerebbe un valore non solo esplorativo, ma, in ultima analisi, di supplenza a carenze defensionali imputabili alla parte.

La domanda va quindi integralmente rigettata. Spese secondo la soccombenza.

### **P.q.m**

Il tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande attoree; condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite avversarie, che liquida in € 14.710,00 per compenso professionale, oltre accessori tutti.

Si comunichi.

Asti, 1.2.2021

Il gi dott. Perfetti

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*